



ORDINANZA SINDACALE					
SETTORE/DIREZIONE	AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO				
SEZIONE	AFFARI GENERALI				
ORDINANZA N°	6	Data num.	13-03-2020	Pag. totali	3
Tipologia ordinanza	contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267/00				
Proponente	SINDACO				

Oggetto: Chiusura immediata di parchi pubblici e altre misure urgenti di contenimento del COVID-19

IL SINDACO

VISTI:

- Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 marzo 2020 "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU serie generale n.59 del 08.03.2020)
- Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 9 marzo 2020 "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale (GU serie generale n.62 del 09.03.2020);

CONSIDERATO che all'art.1, comma 2 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" del sopracitato DPCM del 9 marzo 2020, si dispone il divieto, sull'intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

RICHIAMATO, da ultimo, il DPCM di data 11 Marzo, sempre relativo a misure di contrasto contro la diffusione del COVID - 19;

RITENUTO, in conseguenza, quale specifica misura di prevenzione, al fine di evitare assembramenti di persone, provvedere alla sospensione dei mercati, alla chiusura al pubblico di parchi comunali, delle aree gioco e al contingentamento dell'ingresso nel cimitero comunale e nella piattaforma ecologica dalla giornata del 12.03.2020 fino alla data del 03.04.2020;

CONSIDERATO che in questi giorni si è verificata, talora nei mercati, nei parchi del Comune e nel cimitero comunale, la presenza di cittadini e utenti non pienamente compatibile con il rigoroso rispetto delle citate misure di contenimento;

Ente certificato:



Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



TENUTO CONTO delle difficoltà di monitorare e prevenire quanto sopra, attraverso forme di controllo e di intervento della Polizia Locale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale;

RITENUTO necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva da COVID -19;

VISTO l'art. 54 comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce alla persona del Sindaco quale Ufficiale di Governo la competenza ad emettere atti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

1. La chiusura immediata delle aree gioco e dei seguenti parchi pubblici:

- Centroparco
- Parco Europa
- Parco Alhambra

2. Il divieto di assembramento di persone nei luoghi aperti al pubblico, quali piazze, altri parchi e giardini pubblici;

3. Che l'accesso al cimitero comunale avvenga in modo contingentato, fatte salve le operazioni cimiteriali;

4. Che l'accesso alla piattaforma ecologica comunale avvenga con ingressi contingentati;

5. La sospensione immediata dello svolgimento di tutti i mercati.

La presente ordinanza resterà in vigore fino al 03.04.2020, salvo diversa disposizione.

DISPONE

L'invio della presente ordinanza:

- al competente ufficio comunale per pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito comunale.

- al Comando di Polizia Locale e Stazione Carabinieri Segrate al fine di verificare l'ottemperanza della stessa.

AVVERTE



- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale, come previsto dall'art.3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6;
- Che ai sensi dell'art.3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg., termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune.
- Atteso che l'estrema urgenza non consente invio preventivo dell'avviso previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento verrà inviato per conoscenza anche al Prefetto.
- Che sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine.

IL SINDACO
Paolo Giovanni Micheli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs 07/03/2005 n.82)